

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI  
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n.

in data

## **Articolo 1 (costituzione)**

E' costituito presso la sede municipale il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi.

## **Articolo 2 (obiettivi)**

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza.

## **Articolo 3 (criteri di iscrizione e ammissione)**

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, oltre al superamento di apposito corso di addestramento di cui all'art. 5.

Il Comune, ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

## **Articolo 4 (responsabilità)**

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della L. n.225/92 è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

## **Articolo 5 (addestramento)**

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

## **Articolo 6 (attività)**

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alla attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione;

- curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di protezione civile;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

#### **Articolo 7 (Partecipazione)**

Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, quali elementi di solidarietà, sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo, con impegno, lealtà e spirito di collaborazione.

Gli appartenenti al Gruppo possono promuovere iniziative intese a favorire lo sviluppo di esperienze nei Settori di attività del Servizio di Protezione Civile, promuovendo ed aderendo ad iniziative, anche al di fuori dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra Enti, Associazioni e Gruppi di Volontariato operanti nella Protezione Civile.

#### **Articolo 8 (emergenza)**

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

#### **Articolo 9 (doveri)**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.6 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Il Volontario, nei casi decisi dal Responsabile dell'Attività, s'impegna ad indossare l'uniforme indicata di volta in volta, a custodirla integra nella forma e nell'aspetto e a farne un corretto uso integrandola a scopo protettivo con le dotazioni di sicurezza previste dalla Legge. S'impegna altresì al corretto uso ed alla custodia adeguata delle attrezzature personali affidategli.

#### **Articolo 10 (diritti)**

Ai Gruppi comunali possono essere concessi :

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194;
- Dalla Regione, previa emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali.

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266;
- per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;

#### **Art. 11 (Mezzi e Materiali)**

Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile gestisce i locali, mezzi e materiali assegnatigli per lo svolgimento delle Attività di Protezione Civile.

Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile garantisce il corretto utilizzo (anche sotto l'aspetto delle norme vigenti di sicurezza) e la manutenzione ordinaria (sulla base delle risorse disponibili) dei mezzi e delle attrezzature in suo possesso.

Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile s'impegnano al corretto utilizzo ed alla custodia adeguata della divisa e delle attrezzature personali loro affidate.

#### **Articolo 12 (provvedimenti disciplinari)**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Il Volontario cessa comunque di appartenere al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nei seguenti casi:

- presentazione di dimissioni scritte e ratificate dal Direttivo;
- inattività assoluta, senza giustificato motivo, valutata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale;

Nei suddetti casi, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli in uso entro DIECI giorni dalla data di cessazione.

Ai sensi di quanto stabilito dell'Art. .... del presente Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. ... del ....., il Sindaco può applicare direttamente le seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo verbale;
- Allontanamento dal luogo delle operazioni e segnalazione al Consiglio di Disciplina.

Il Direttivo può attivare un Procedimento Disciplinare nel caso di gravi infrazioni al presente Regolamento o mancanza del rispetto dei Doveri del Volontario.